



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 31/07/2025

OGGETTO: CURA E MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi, giardini e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;
- che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private (quali elementi di arredo ecc.);

CONSIDERATO CHE l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro cittadino e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche e zecche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ... ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

TENUTO CONTO CHE tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO:

- indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;
- utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle

aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro storico nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

ATTESA INOLTRE la necessità di impartire opportune disposizioni in ordine all'obbligo di manutenzione e pulizia di rami, siepi ed essenze arboree che da recinzioni, terreni privati confinanti con strade statali, comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi o nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

VISTI:

- gli articoli 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- l'articolo 50 comma 4 e 5 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- T.U. Ambientale D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

DI PROVVEDERE, CIASCUNO PER LE RISPETTIVE COMPETENZE:

- allo sfalcio delle erbe infestanti ed alla loro rimozione;
- alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- a mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi prospicienti alla via pubblica o comunque visibili dalla stessa, assicurandosi che le essenze negli stessi contenute siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- all'aratura superficiale - limitatamente alle aree periferiche immediatamente confinanti con il centro abitato;

- al taglio delle siepi, arbusti, rovi, rami degli alberi e in generale la vegetazione che invade strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale confinanti con aree pubblico o di uso pubblico, occulta la segnaletica stradale, crea problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- a rimuovere nel più breve tempo possibile alberi, ramaglie, fogliame e quant'altro che per effetto di intemperie o di qualunque altra causa venga a cadere su strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale su aree pubbliche o di uso pubblico;
- a provvedere alla pulizia dei marciapiedi e della sede stradale antistanti la loro proprietà;

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino;

TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI NEL RISPETTO DELLA SUCCITATA NORMATIVA IN VIGORE.

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle prescrizioni regionali antincendio, emanate e da emanarsi, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

AVVERTE

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del citato TUEL, oltre all'obbligo di ripristino della transitabilità di strade, marciapiedi e aree pubbliche, fatta salva e impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del codice penale e all'esecuzione dei lavori d'ufficio, previa diffida alle persone interessate, con l'addebito delle spese sostenute fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori;

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio, alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Toano.

Sono revocate tutte le norme ordinarie e regolamentari comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica e alla Polizia Locale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Copia della presente viene inviata al Sig. Prefetto di Reggio Emilia, alla Stazione Carabinieri di Toano, al Nucleo Carabinieri Forestali di Carpineti, al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, al Responsabile Area Tecnica del Comune di Toano, all'Albo Pretorio online.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
(Leonardo Perugi)**